

CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA

Decreto di asservimento n. 91 del 19 luglio 2023 di aree a favore di Snam Rete Gas S.p.A.
INTERFERENZA N. 13 - GASDOTTO SI390-SNAM-0173-GAS -COD. TECNICO 21089 (art. 22, 44 e 52 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) "Tratta AV/AC Verona - Padova". 1^ lotto funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona est). CUP J41E91000000009 - CIG AGGIUNTIVO 8377957CD1.

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le
Espropriazioni

omissis

visti l'art. 22, 44 e 52 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, anche nell'assetto specifico conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011.

DECRETA

1. E' disposta la costituzione di un diritto di servitù di metanodotto sui terreni interessati dall'opera SI390-SNAM-0173-GAS - denominata "Metanodotto: Rifacimento Allacciamento FIAMM (Almisano) per interferenza AV/AC "Verona - Padova" DN 100 (4") DP 75 bar codice tecnico 21089, e sue fasce di rispetto a favore di "Snam Rete Gas S.p.A.", con sede legale in 20097 San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva 10238291008 - beneficiaria dell'asservimento, ai sensi di quanto disposto dall' artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001.

Detta servitù è a carico dei fondi specificati nel piano particellare allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'esatta individuazione della condotta e della relativa fascia di rispetto in tinta neutra (campitura di colore rosso).

- a) L'imposizione della servitù prevede a carico dei fondi siti nel comune di Lonigo, quanto segue:
- b) Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1 (uno) misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.
- c) L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
- d) E' prevista la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A., nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente (ove specificatamente indicato nel piano particellare allegato al presente provvedimento).
- e) L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse a distanza inferiore a **13,50** (tredici,50) metri dall'asse della tubazione nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione.
- f) L'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, ivi compresi sfiati e paletti segnalatori, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverle.
- g) La facoltà di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, ad accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere e ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi.
- h) L'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della

servitù.

i) I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione della realizzazione della variante al gasdotto in argomento sono quantificati e compresi nell'indennità riportata nel presente decreto d'imposizione di servitù ed occupazione temporanea e sono stati già liquidati a chi di ragione dal Consorzio IRICAV DUE.

j) Gli eventuali danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione ed esercizio dell'impianto saranno determinati di volta in volta, a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione da Snam Rete Gas S.p.A.

k) La permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi oggetto di asservimento.

3) Il presente decreto sarà registrato a cura e spese del Consorzio IRICAV DUE, e Trascritto senza indugio presso i competenti Uffici ed inviato all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto per la pubblicazione.

Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R. i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.

4) Il presente decreto sarà, a cura e spese del Consorzio IRICAV DUE, notificato alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali e civili.

5) Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (Sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di 120 (Centoventi) giorni.

6) Il presente decreto ed i suoi successivi adempimenti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della tabella B al DPR 642 del 26 ottobre 1972, in quanto trattasi di atto inserito nella procedura espropriativa di pubblica utilità.

Elenco ditte:

Comune di Lonigo - VI - **SNAM Interferenza n. 13:**

- Fg. 40, mapp. 1, 136,137,138,51: superficie da asservire 4.762 m²; di proprietà della ditta **F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA** (Prop. 1/1); **per l'indennità totale di € 11.935,00;**

- Fg. 40, mapp. 45; superficie da asservire 4.784 m²; di proprietà della ditta **MASTROTTO GIANFRANCO** (Prop.1/1); **per l'indennità totale di € 11.960,00.**

- Fg. 40, mapp. 119,43; superficie da asservire 497 m²; di proprietà della ditta **VERALLIA ITALIA SPA** (Prop.1/1); **per l'indennità totale di € 1.242,50.**

- Fg. 40, mapp. 13; superficie da asservire 881 m²; di proprietà della ditta **L.D. LEATHER DEVELOPMENT SRL** (Prop.1/1); **per l'indennità totale di € 2.202,50.**

Ing. Paolo Carmona